



Università degli Studi di Messina

IL DECANO

- VISTO** il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980 e s.m.i.;
- VISTA** la legge n.168 del 9 maggio 1989 e s.m.i.;
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina da ultimo modificato con D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento per l'elezione del Rettore, emanato con Decreto del Prorettore Vicario n. 360 del 19 febbraio 2018;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 295 del 18 aprile 2018, con il quale il Prof. Salvatore Cuzzocrea è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Messina, per il sessennio 2018 -2024;
- VISTA** la nota prot. n.127000 del 9 ottobre 2023 con la quale il Prof. Salvatore Cuzzocrea ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Rettore dell'Università degli Studi di Messina;
- VISTA** la nota prot. n.127097 del 9 ottobre 2023 con la quale il Direttore Generale ha individuato il Professore Antonio Panebianco quale Decano dei Professori di ruolo di I fascia dell'Ateneo;
- VISTO** il decreto n.1427 del 12 ottobre 2023 del Ministro dell'Università e della Ricerca - trasmesso con nota prot. n.12566 del 12 ottobre 2023 - con il quale sono state accolte le dimissioni del Prof. Salvatore Cuzzocrea;
- VISTA** la nota prot.n. 129429 del 13 ottobre 2023 con la quale il Prorettore Vicario ha invitato il Decano a dare avvio al procedimento elettorale per il rinnovo della carica di Rettore, per il sessennio 2023-2029;
- CONSIDERATA** la necessità di dare avvio alle procedure per l'elezione del Rettore per il sessennio 2023-2029, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo;
- VISTA** la nota prot.n. 130093 del 16 ottobre 2023 con la quale il Direttore Generale ha individuato la Dott.ssa Daniela Maiorana, Responsabile dell'U.C.T. Processi Organizzativi ed elettivi, quale R.P.A. della procedura elettorale per il rinnovo della carica di Rettore per il sessennio 2023-2029;

DECRETA

Art. 1 (Indizione delle votazioni)

Sono indette, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Ateneo, le votazioni per l'elezione del Rettore per il sessennio 2023 - 2029.

Art. 2
(Calendario)

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- **giovedì 23 novembre 2023**, prima votazione;
- **lunedì 27 novembre 2023**, seconda votazione;
- **venerdì 1 dicembre 2023**, votazione di ballottaggio.

Art. 3
(Elettorato passivo)

L'elettorato passivo è attribuito ai professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane e che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Art.4
(Elettorato attivo e ponderazione)

L'elettorato attivo è attribuito:

- a) ai professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) legge 240/2010;
- b) ai ricercatori a tempo determinato diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) ai dirigenti amministrativi;
- d) al personale tecnico - amministrativo e lettori e collaboratori esperti linguistici;
- e) agli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie dell'anno accademico un giorno prima della data fissata per le elezioni nel presente decreto.

Hanno la legittimazione elettorale attiva, relativamente ai soggetti indicati alle lettere a), b), c), d) e agli assegnisti di cui alla lettera e), coloro che siano in servizio un giorno prima della data fissata per le elezioni nel presente decreto.

Il voto dei ricercatori a tempo determinato diversi da quelli indicati alla lettera a) viene conteggiato nella misura del 30 per cento.

Il voto del personale tecnico - amministrativo e quello dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 25 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto.

Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e degli specializzandi viene conteggiato nella misura del 30 per cento del numero complessivo dei rappresentanti delle suddette categorie in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento.

Hanno la legittimazione elettorale attiva anche i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ha diritto al solo elettorato attivo.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Art.5
(Presentazione candidature)

Coloro che intendono proporre la propria candidatura, ai sensi dell'art. 9 comma 3, dello Statuto e dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'elezione del Rettore, devono presentarla al Decano - presso la Direzione Generale dell'Ateneo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30

alle ore 17,30 - **almeno venti giorni prima della data fissata per la prima votazione**, ovvero entro le ore 14,00 di **venerdì 3 novembre 2023**.

I *curricula* ed i programmi dei candidati sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria.

L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle operazioni di voto di ogni turno elettorale e viene formalizzato al Presidente del seggio n. 1. Il ritiro delle candidature è immediatamente ed adeguatamente pubblicizzato a cura e spese dell'amministrazione universitaria, sul sito web dell'Ateneo e mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali.

Art. 6 (Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Generale di Ateneo, è quella di cui al D.R. n. 1700 del 5 giugno 2023 e al Decreto del Prorettore Vicario n. 3007 del 17 ottobre 2023 e risulta così composta:

Prof. Antonio Cappuccio	(Presidente - Delegato del Prorettore Vicario)
Dott.ssa Maria Ordile	(Delegata del Direttore Generale)
Prof. Giuseppe Ucciardello	(Componente - Professore di prima fascia)
Prof. Vincenzo Crupi	(Componente supplente – Professore di prima fascia)
Prof. ssa Maria Teresa Collica	(Componente - Professore di seconda fascia)
Prof. ssa Maria Francesca Milazzo	(Componente supplente Professore di seconda fascia)
Prof. Clemente Cedro	(Componente - Ricercatore Universitario)
Prof. Alberto Marchese	(Componente supplente - Ricercatore Universitario)
Dott.ssa Maria De Francesco	(Componente - Rappresentante del personale tecnico amministrativo)
Dott. ssa Rosanna Oliva	(Componente supplente - Rappresentante del personale tecnico amministrativo)
Sig.ra Alessandra Rundo Sotera	(Componente - Rappresentante degli studenti)

Art.7 (Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.

Eventuali errori o omissioni relativi agli elenchi del precedente comma dovranno essere segnalati mediante ricorso alla Commissione elettorale nel termine di cinque giorni successivi alla data di pubblicazione degli elenchi medesimi.

Art.8 (Individuazione e ubicazione dei seggi elettorali)

Sono individuati n. dodici (12) seggi elettorali, allocati tutti nel plesso centrale dell'Ateneo.

Nei seggi nn. 1 e 2 – ubicati presso l'Aula Magna del Rettorato - votano i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 ed i Dirigenti amministrativi, elencati in ordine alfabetico.

Nel seggio n.3 - ubicato presso l'Aula Cannizzaro - votano i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett.a) della legge n. 240 /2010, elencati in ordine alfabetico.

Nei seggi nn. 4,5 e 6 – ubicati, rispettivamente, presso l'Aula n. 2, l'Aula n.3 e l'Aula n. 6 del Dipartimento di Economia – votano il personale tecnico-amministrativo nonché i lettori e collaboratori esperti linguistici, elencati in ordine alfabetico.

Nei seggi nn. 7,8,9,10,11 e 12 – ubicati, rispettivamente, presso l’Aula n.1, l’Aula n.3, l’Aula n. 4 . e l’Aula n.5 del Dipartimento di Giurisprudenza, l’Aula n.7 e l’Aula n.8 del Dipartimento di Economia - votano gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti e gli specializzandi, elencati in ordine alfabetico. I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Art. 9 (Composizione dei seggi elettorali)

Con successivo Decreto del Decano si procederà alla nomina dei componenti dei dodici seggi elettorali. I Presidenti dei seggi nn. 1, 2 e 3 saranno designati tra i professori ordinari. I Presidenti dei seggi nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 saranno designati tra i dirigenti e i funzionari del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo. I Presidenti appartenenti al personale tecnico amministrativo saranno estratti tra gli iscritti all’Albo dei Presidenti, sorteggiati con metodo di estrazione casuale, utilizzando un apposito software elaborato dal CIAM . Gli Scrutatori dei singoli seggi saranno designati tra i docenti, i dirigenti, i ricercatori e tra il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. Gli scrutatori appartenenti al personale tecnico amministrativo saranno estratti tra gli iscritti all’Albo degli scrutatori in numero necessario per la costituzione dei seggi previsti e si procederà, altresì, a sorteggiare un numero prestabilito di componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal membro più giovane, la funzione di Vice - Presidente dal membro più anziano. I componenti dei seggi saranno designati in modo che siano rappresentate, ove possibile, le categorie degli aventi diritto al voto.

Art. 10 (Metodo elettorale)

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli. In prima votazione è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche costituiscono voti validi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo. Al fine della determinazione delle maggioranze indicate, il numero dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, del personale tecnico - amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e degli specializzandi votanti e quello degli aventi diritto al voto è conteggiato con la modalità prevista dall’art.7 del Regolamento per l’elezione del Rettore.

Art. 11 (Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgeranno nel luogo ove ha sede il seggio elettorale e nei giorni già stabiliti nell’art. 2 del presente decreto. Il Presidente del seggio o un suo delegato, un giorno prima dell’inizio delle operazioni di voto, prende in consegna dall’Unità Operativa “Afferenze e Procedure Elettorali” il materiale necessario. Le schede di votazione, predisposte dall’Amministrazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (noto al seggio).

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza.

Espresso il voto l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 12 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto, sigillate le urne, alle ore 8,30 del giorno immediatamente seguente si procede, ad esclusione del seggio n. 1, alle operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario del seggio.

Le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali con relativo conteggio finale del numero dei votanti, dei voti per ciascun candidato e delle schede bianche e nulle, inseriti in plichi separati sigillati con la firma del Presidente e del Segretario del seggio, verranno immediatamente consegnati al Presidente del seggio n. 1. Questi, dopo aver collazionato i risultati dei verbali dei singoli seggi ed effettuato le operazioni matematiche per la determinazione dei voti equivalenti, effettuerà lo scrutinio delle schede del seggio n.1.

Completate le operazioni di scrutinio di quest'ultimo, il Presidente del seggio n. 1, dopo avere effettuato le operazioni necessarie, darà lettura dei risultati complessivi, individuando l'eletto che verrà proclamato dal Decano.

Art. 13 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi nell'Albo dell'Ateneo. Il ricorso deve essere depositato presso il protocollo generale dell'Ateneo. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 14 (Proclamazione e nomina dell'eletto)

Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione.

Il candidato eletto è nominato Rettore con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

Art. 15
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato nell'Albo on-line dell'Ateneo, sul sito web dell'Ateneo e verrà inviato, con posta certificata, alle Università italiane.

Art. 16
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento per le elezioni del Rettore, del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

Il Decano
(Prof. Antonio Panebianco)

